

FONDOPOSTE

**FONDO NAZIONALE DI PENSIONE COMPLEMENTARE PER IL
PERSONALE NON DIRIGENTE DI POSTE ITALIANE S.P.A. E DELLE
SOCIETÀ CONTROLLATE CHE NE APPLICANO IL CCNL**

Iscritto all'Albo tenuto dalla Covip con il n. 143

DOCUMENTO SUI RISCATTI

*(redatto in conformità a quanto disposto del Decreto Legislativo 252 del 2005 e dalle disposizioni
dettate dall'Autorità di Vigilanza - Covip)*

In vigore dal 16/07/2025

Versione del documento

Versione	2/2025
Stato	Approvato
In vigore dal	11/07/2024
Approvato da	Consiglio di Amministrazione

Principali riferimenti normativi, regolamentari e previsioni dell'ordinamento interno:

- D.Lgs. n. 252/2005;
- Statuto Fondoposte
- Documento sul regime fiscale di Fondoposte.

INDICE

PREMESSA	4
1. CAUSALI	4
2 CONDIZIONI E REGOLE GENERALI PER OTTENERE LA LIQUIDAZIONE	4
2.1 Importo liquidabile	4
2.2 Anzianità	4
2.3 Regime Fiscale	5
2.4 Cessione del quinto	5
2.5 Limiti di cedibilità, pignorabilità e sequestrabilità delle posizioni previdenziali	5
2.6 Spese Amministrative	5
3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA E LIQUIDAZIONE DELLA PRESTAZIONE	5

PREMESSA

Il presente documento definisce i criteri e le modalità di Liquidazione delle posizioni pensionistiche individuali da parte di Fondoposte (di seguito, Prestazioni pensionistiche e riscatto), così come previsto dallo Statuto del Fondo ed in attuazione dall'art. 14 del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: Decreto) e s.m.i.

1. CAUSALI

La liquidazione della posizione previdenziale può essere per le causali e con le modalità di seguito indicate:

<i>DOPO IL PENSIONAMENTO</i>	A) PRESTAZIONE PREVIDENZIALE interamente in CAPITALE; B) RISCATTO cd. IMMEDIATO (“RISCATTO PER CAUSE DIVERSE) interamente in CAPITALE senza agevolazione fiscale;
<i>PRIMA DEL PENSIONAMENTO</i>	C) RISCATTO cd. IMMEDIATO (“RISCATTO PER CAUSE DIVERSE”) interamente in CAPITALE senza agevolazione fiscale se per volontà delle parti (es.: dimissioni, licenziamento, risoluzione consensuale, fine contratto CTD, passaggio a dirigente ecc..), ovvero con agevolazione fiscale se per causa indipendente dalla volontà delle parti (es.: mobilità, fallimento, esuberi, Cig ecc..). D) RISCATTO PARZIALE PER MEDIA DISOCCUPAZIONE (50% del capitale), con disoccupazione non inferiore ad 1 anno e non superiore a 4 anni. E) RISCATTO TOTALE PER LUNGA DISOCCUPAZIONE Disoccupazione superiore a 4 anni (e più di 5 anni residui alla prestazione del regime obbligatorio). F) RISCATTO PARZIALE PER ACCESSO A “AMMORTIZZATORI SOCIALI” (50% del capitale per: mobilità, Cig zero ore ecc..).
	G) RISCATTO TOTALE PER INVALIDITA' SUPERIORE AI 2/3
	H) RISCATTO PER DECESSO

2 CONDIZIONI E REGOLE GENERALI PER OTTENERE LA LIQUIDAZIONE
2.1 Importo liquidabile

Accedendo all'Area Riservata, nella sezione “RISCATTI”, è possibile verificare il calcolo dell'importo netto erogabile; l'importo netto potrebbe subire variazioni in fase di liquidazione in quanto la stima è basata sull'ultimo valore quota disponibile.

2.2 Anzianità

Per poter far valere l'anzianità di iscrizione maturata presso un'altra forma di previdenza complementare (prestazioni pensionistiche per i quali sono previsti i 5 anni, oppure 3 anni di partecipazione per chi si trasferisce in altro Stato UE) è necessario che l'aderente presenti **un'attestazione rilasciata dall'altra forma pensionistica dalla quale emerga la data di adesione pregressa al fondo e la circostanza che la relativa posizione non è stata interamente riscattata.**

Ove la legge prevede che sia possibile beneficiare del calcolo della riduzione dell'aliquota fiscale dal 15% al 9% (es. Riscatto c.d. immediato per causa indipendente dalle parti, Riscatto parziale per media disoccupazione, Riscatto totale per lunga disoccupazione, Riscatto per accesso a “ammortizzatori sociali” o, infine, Riscatto per invalidità), è necessario che l'aderente presenti **un'attestazione rilasciata dall'altra forma pensionistica dalla quale emerga la data di adesione pregressa al fondo**

e la circostanza che la relativa posizione non è stata interamente riscattata (Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 29 dell'11 aprile 2025)

Per poter usufruire dello status di "**vecchio iscritto**" eventualmente maturato presso altra forma pensionistica complementare E, quindi, accedere alla possibilità di ricevere l'intera prestazione in capitale, senza l'obbligo di convertirla in rendita, è necessario unificare le posizioni previdenziali. Quindi, occorrerà prima presentare domanda di trasferimento con data antecedente verso Fondoposte e, solo a conclusione del trasferimento, presentare richiesta di liquidazione (cfr. Covip- *Risposta al quesito aprile 2017*).

2.3 Regime Fiscale

L'erogazione della richiesta di liquidazione è effettuata al netto degli oneri fiscali.

Per approfondimenti sulla normativa fiscale applicabile alle anticipazioni si rinvia al "Documento sul regime fiscale".

2.4 Cessione del quinto

Qualora l'aderente abbia in corso un contratto di finanziamento notificato al Fondo si provvederà a corrispondere, nei limiti di legge, l'importo netto della prestazione alla società finanziaria con la quale si è contratto il debito, per la sola parte di debito non ancora estinta. Faranno fede i conteggi comunicati dalla società finanziaria.

Qualora il contratto di finanziamento fosse già estinto, sarà necessario produrre al Fondo lettera di estinzione del vincolo.

Per eliminare il vincolo dei finanziamenti estinti o scaduti, infatti, è necessario che il Fondo riceva formale attestazione dell'estinzione del vincolo da parte dell'istituto che ha erogato il finanziamento. Senza tale documentazione, che viene rilasciata dall'istituto finanziario su espressa richiesta dell'aderente, il Fondo non può rimuovere i vincoli sulle posizioni.

2.5 Limiti di cedibilità, pignorabilità e sequestrabilità delle posizioni previdenziali

Ai sensi all'art. 11 co. 10 del d.lgs 252/2005, sono sottoposti agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria, e quindi nei limiti di 1/5, i soli casi di prestazione pensionistica in capitale (cioè riscatto per pensionamento) e in rendita, ovvero per le anticipazioni per spese sanitarie.

In tutti gli altri casi per i quali si chiede la liquidazione della posizione (es. riscatto totale a seguito della cessazione del rapporto di lavoro prima del pensionamento) sono totalmente cedibili. Pertanto, risultano cedibili, sequestrabili e pignorabili senza alcun limite i riscatti (parziali o totali), le anticipazioni per acquisto e ristrutturazione prima casa e le anticipazioni per ulteriori esigenze dell'aderente.

2.6 Spese Amministrative

Per ciascuna richiesta di anticipazione possono essere addebitati i costi indicati nella Scheda 'I costi' della Parte I 'Informazioni chiave per l'aderente' della Nota Informativa. Gli importi di spesa, se previsti, verranno prelevati dalla posizione individuale al momento dell'erogazione della liquidazione.

3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA E LIQUIDAZIONE DELLA PRESTAZIONE

La richiesta di LIQUIDAZIONE può essere avanzata con le seguenti modalità:

- **via web**, per il tramite dell'area riservata, il cui applicativo consente un inserimento guidato della richiesta stessa. Al termine della procedura, il Fondo riceve telematicamente la richiesta e l'aderente può visionare immediatamente tutti i dati inseriti mediante apposita schermata di riepilogo c.d. "ricevuta".
- **in forma scritta** dall'aderente compilando l'apposito modulo cartaceo, e dovrà essere trasmessa a mezzo raccomandata A/R al Fondo (Via Barberini 68, 00187 – Roma) unitamente alla documentazione prevista, nonché tramite PEC all'indirizzo: fondoposte@pec.it o e-mail all'indirizzo fondoposte@fondoposte.it. Le richieste inviate via fax non verranno accolte.

Il Fondo verifica la regolarità e la completezza della richiesta avanzata e della documentazione inviata entro 60 giorni dalla relativa ricezione e provvede all'erogazione dell'importo secondo i tempi stabiliti dalla normativa vigente.

Il Fondo provvede alla LIQUIDAZIONE entro 6 mesi dalla ricezione della richiesta correttamente avanzata. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede i documenti integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data di ricevimento della documentazione integrativa. La documentazione integrativa dovrà pervenire al Fondo entro i successivi 60 giorni, pena il rigetto della richiesta. Si ricorda infine che non è possibile effettuare bonifici su libretti postali.

A) RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE PER LA PRESTAZIONE PREVIDENZIALE IN CAPITALE

L'aderente acquisisce il diritto alla **PRESTAZIONE PREVIDENZIALE 100% CAPITALE** in presenza di **tutte** le seguenti condizioni:

- 1) ha **raggiunto l'età della pensione di vecchiaia** prevista nel regime obbligatorio pubblico
oppure
ha **maturato i requisiti di accesso alle prestazioni stabilite nel regime obbligatorio di appartenenza**
- 2) ha maturato **ALMENO cinque anni di iscrizione a Fondoposte**, ovvero di partecipazione a forme pensionistiche complementari.
- 3) la posizione previdenziale accumulata **non superi i "c.d. limiti in capitale" previsti per legge.**

ATTENZIONE! A tal fine è possibile consultare una stima esemplificativa dei limiti previsti per legge sul sito internet del fondo all'indirizzo **www.fondoposte.it**.

Il calcolo effettivo verrà effettuato in sede di istruttoria sulla base delle informazioni anagrafiche dell'aderente (es. giorno/mese/anno di nascita).

In caso di superamento dei limiti è possibile ricevere la prestazione previdenziale in capitale fino ad un massimo del 50% della posizione; la restante parte deve essere erogata in forma di rendita. In quest'ultimo caso, occorre avanzare apposita richiesta di liquidazione della Rendita.

AVVERTENZA! Per **gli iscritti ante 28/04/1993**: si segnala che per gli iscritti ante 28/04/1993 ("vecchi iscritti") che optano per l'erogazione del 100% capitale viene automaticamente applicato il più favorevole regime introdotto dal d.lgs.252/2005. In base a tale opzione viene erogato in forma capitale il 100% del montante fino al 31/12/2006, mentre con riferimento al montante accumulato dal 2007 si applica la nuova disciplina che prevede l'erogazione del 50% in forma capitale e del restante 50% (ove ricorrano le condizioni) in forma di rendita.

L'erogazione del 50% in rendita è infatti obbligatoria solo in presenza di un montante sufficientemente elevato e cioè solo nel caso in cui la rendita ipotetica derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale maturato a partire dal 1° gennaio 2007 risulti superiore al 50% dell'assegno sociale; il fondo informerà preventivamente l'iscritto qualora parte della prestazione debba essere erogata sotto forma di rendita. Resta peraltro salva la possibilità per il "vecchio iscritto" di richiedere la liquidazione dell'intera prestazione in capitale applicandosi in tal caso il regime tributario (penalizzante) vigente alla data del 31/12/2006.

Per poter usufruire dello status di "vecchio iscritto" eventualmente maturato presso altra forma pensionistica complementare e, quindi, accedere alla possibilità di ricevere l'intera prestazione in capitale, senza l'obbligo di convertirla in rendita, è necessario unificare le posizioni previdenziali. Quindi, occorrerà prima presentare domanda di **trasferimento** della posizione con data antecedente verso Fondoposte e, solo a conclusione del trasferimento, presentare richiesta di liquidazione (cfr. Covip-Risposta al quesito aprile 2017).

È **OBBLIGATORIO** allegare la seguente **DOCUMENTAZIONE**:

- copia **documento di riconoscimento in corso di validità** del richiedente (carta d'identità, CIE, patente, passaporto);
- **cedolino di pensione o certificazione INPS** attestante l'avvenuta maturazione dei requisiti di accesso al trattamento pensionistico obbligatorio (es. provvedimento di accettazione e/o liquidazione della pensione; certificazione Ecocert).

Il fondo si riserva di valutare ogni altra documentazione e/o certificazione analoga.

B) RICHIESTA DI RISCATTO cd. IMMEDIATO ("RISCATTO PER CAUSE DIVERSE")

L'Aderente può **RISCATTARE IL 100% DELLA PROPRIA POSIZIONE INDIVIDUALE** maturata in presenza di determinate condizioni che comportano la perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo.

In particolare, è possibile scegliere questa opzione quando sussistono **tutte** le seguenti condizioni:

- 1) ha **raggiunto l'età della pensione di vecchiaia** prevista nel regime obbligatorio pubblico
oppure
ha **maturato i requisiti di accesso alle prestazioni stabilite nel regime obbligatorio di appartenenza**
- 2) ha maturato **MENO di cinque anni di iscrizione a Fondoposte**, ovvero di partecipazione a forme pensionistiche complementari.

È **OBBLIGATORIO** allegare la seguente **DOCUMENTAZIONE**:

- copia **documento di riconoscimento in corso di validità** del richiedente (carta d'identità, CIE, patente, passaporto);
- **cedolino di pensione o certificazione INPS** attestante l'avvenuta maturazione dei requisiti di accesso al trattamento pensionistico obbligatorio (es. provvedimento di accettazione e/o liquidazione della pensione; certificazione Ecocert)

Il fondo si riserva di valutare ogni altra documentazione e/o certificazione analoga.

C) RISCATTO c.d. IMMEDIATO (“RISCATTO PER CAUSE DIVERSE”)

L'Aderente può **RISCATTARE IL 100% DELLA PROPRIA POSIZIONE INDIVIDUALE** maturata in presenza di determinate condizioni che comportano la perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo.

In particolare, è possibile scegliere questa opzione quando sussistono **tutte** le seguenti condizioni:

- 1) **NON ha maturato i requisiti di accesso** alle prestazioni stabilite nel regime obbligatorio di apparenza e **NON percepisce la pensione pubblica;**
- 2) **ha CESSATO l'attività lavorativa:**
 - per VOLONTA' DELLE PARTI: es. Licenziamento, Fine contratto CTD, Risoluzione Consensuale, Esodo incentivato, Dimissioni Volontarie, passaggio a dirigente o cambio contratto collettivo di riferimento;
 - oppure
 - per CAUSA INDIPENDENTE DALLA VOLONTA' DELLE PARTI: es.: Fallimento, licenziamento collettivo.

ATTENZIONE! *E' importante rappresentare la causa di cessazione dell'attività lavorativa in quanto da essa dipende l'applicazione della relativa tassazione prevista per legge.*

E' OBBLIGATORIO allegare la seguente **DOCUMENTAZIONE**:

- copia **documento di riconoscimento in corso di validità** del richiedente (carta d'identità, CIE, patente, passaporto).

Il fondo si riserva di valutare ogni altra documentazione e/o certificazione analoga.

D) RISCATTO PARZIALE PER MEDIA DISOCCUPAZIONE

Il RISCATTO PARZIALE “PER MEDIA DISOCCUPAZIONE” può essere richiesto, **nella misura del 50% della posizione individuale maturata** nel caso in cui la cessazione dell'attività lavorativa comporti **l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi**

ATTENZIONE! *E' importante rappresentare la causa di cessazione dell'attività lavorativa in quanto da essa dipende l'applicazione della relativa tassazione prevista per legge.*

È OBBLIGATORIO allegare la seguente **DOCUMENTAZIONE**:

- copia **documento di riconoscimento in corso di validità** del richiedente (carta d'identità, CIE, patente, passaporto);
- **Certificazione del Centro per l'Impiego** con indicazione della data di iscrizione alle liste di disoccupazione e attestazione di permanenza del relativo status (es. certificazione DID).

Il fondo si riserva di valutare ogni altra documentazione e/o certificazione analoga.

E) RISCATTO TOTALE PER LUNGA DISOCCUPAZIONE

Il RISCATTO TOTALE “PER LUNGA DISOCCUPAZIONE” può essere richiesto, **nella misura del 100% della posizione individuale maturata** nei casi di **cessazione dell'attività lavorativa per un periodo di tempo superiore a 48 mesi;**

ATTENZIONE! *E' importante rappresentare la causa di cessazione dell'attività lavorativa in quanto da essa dipende l'applicazione della relativa tassazione prevista per legge.*

È OBBLIGATORIO allegare la seguente **DOCUMENTAZIONE**:

- copia **documento di riconoscimento in corso di validità** del richiedente (carta d'identità, CIE, patente, passaporto);
- **Certificazione del Centro per l'Impiego** con indicazione della data di iscrizione alle liste di disoccupazione e attestazione di permanenza del relativo status (es. certificazione DID).

Il fondo si riserva di valutare ogni altra documentazione e/o certificazione analoga.

F) RISCATTO PARZIALE PER ACCESSO AMMORTIZZATORI SOCIALI

L'aderente può chiedere il RISCATTO PARZIALE “PER ACCESSO AGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI” **nella misura del 50%** della posizione individuale maturata quando il datore di lavoro ricorre alle seguenti misure:

- | | |
|--|--|
| 1) Procedura di mobilità (ex L.223/1991) | 3) Cessazione del rapporto di lavoro preceduta da CIG/CIGS |
| 2) CIG/CIGS a zero ore di durata non inferiore a 12 mesi consecutivi | 4) Esodo Incentivato ex art.4 della L.92/2012 |

È OBBLIGATORIO allegare la seguente **DOCUMENTAZIONE**:

- copia **documento di riconoscimento in corso di validità** del richiedente (carta d'identità, CIE, patente, passaporto);
- **Documentazione attestante l'accesso agli ammortizzatori sociali** (ES: Comunicazione azienda dello stato di mobilità, oppure accordo sindacale di mobilità; provvedimenti relativi CIGO O CIGS adottato dalla competente autorità amministrativa, ovvero dichiarazione dell'azienda di cassa integrazione (la cassa integrazione deve essere ancora in corso).

Il fondo si riserva di valutare ogni altra documentazione e/o certificazione analoga.

PRIMA DEL PENSIONAMENTO

G) RISCATTO TOTALE PER INVALIDITA' SUPERIORE AI 2/3

L'aderente può richiedere il RISCATTO TOTALE PER DECESSO O PER INVALIDITA' SUPERIORE AI 2/3 può nei casi di **invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di 1/3**.

ATTENZIONE! La riduzione della capacità lavorativa a meno di 1/3 **deve ESSERE STATA ACCERTATA SUCCESSIVAMENTE ALL'ISCRIZIONE AL FONDO**.

Nel caso in cui a Fondoposte sia stata notificata una pratica di prestito contro cessione di quote dello stipendio, si **AUTORIZZA** fin da ora a corrispondere, nei limiti di legge, l'importo netto della prestazione alla società finanziaria con la quale si è contratto il debito, per la sola parte di debito non ancora estinta. Faranno fede i conteggi comunicati dalla società finanziaria.

Avvertenza! La liquidazione del montante comporta la CHIUSURA della posizione previdenziale presso Fondo. Sarà onere dell'interessato procedere alla richiesta di nuova "ADESIONE" a Fondoposte.

È **OBBLIGATORIO** allegare la seguente **DOCUMENTAZIONE**:

- copia **documento di riconoscimento in corso di validità** del richiedente (carta d'identità, CIE, patente, passaporto);
- Idonea **documentazione attestante l'invalidità permanente** rilasciata dalla struttura pubblica competente (ES. certificazione Inps o Inail);
- **Modulo per il consenso al trattamento dei dati personali** (è obbligatorio compilare la SEZIONE 1 del Modulo)

Il fondo si riserva di valutare ogni altra documentazione e/o certificazione analoga.

H) RISCATTO PER DECESSO

Possono avanzare richiesta di RISCATTO PER DECESSO dell'iscritto a Fondoposte il **beneficiario designato** dall'aderente stesso o, in assenza, la posizione viene riscattata dagli eredi testamentari. In mancanza di beneficiari designati dall'aderente e di **eredi testamentari**, gli aventi diritto sono gli **eredi legittimi**, come previsto dall'art. 565 del Codice Civile, e dunque coniuge, discendenti, ascendenti (genitori e nonni), fratelli, sorelle e gli altri parenti fino al sesto grado.

In particolare, **per gli eredi legittimi il riscatto viene suddiviso in parti uguali**, mentre **in caso di espressa designazione di più beneficiari**, si procederà seguendo le **quote indicate dall'aderente**.

Gli eredi/beneficiari, per accedere alle prestazioni erogate dal fondo, devono produrre una richiesta di liquidazione della posizione dell'aderente deceduto, con l'indicazione di tutti i dati anagrafici, del codice fiscale e dei riferimenti bancari. In caso di più soggetti designati/eredi compilare più richieste.

Se il soggetto designato è una **persona giuridica** occorre indicare ragione sociale, partita iva e indirizzo; in questo caso andrà presentata copia della **attestazione CCIAA (visura camerale) e copia del documento d'identità e codice fiscale del legale rappresentante**. Il modulo in tal caso sarà firmato dal legale rappresentante.

È **OBBLIGATORIO** allegare la seguente **DOCUMENTAZIONE**:

- copia **documento di riconoscimento in corso di validità** del richiedente (carta d'identità, CIE, patente, passaporto);
- **Certificato Di Morte**;
- **Dichiarazione Sostitutiva Di Atto Notorio** (da cui risulti evidente l'esistenza e le generalità degli eredi) rilasciata dalla struttura pubblica competente e quindi con autenticazione della sottoscrizione da parte di un pubblico ufficiale (ad. es.: Funzionario del Comune, Notaio);
- **Autorizzazione Del Giudice Tutelare** (in caso di minori o soggetti sottoposti a tutela);
- **Copia del Testamento** (in caso di eredi testamentari o designazione testamentaria);
- **Attestazione CCIAA (visura camerale) e copia del documento d'identità e codice fiscale del legale rappresentante se persona giuridica**.

Casi Particolari:

RINUNCIA QUOTA POSIZIONE DI FONDOPOSTE: Ai sensi della vigente normativa in materia di riscatto per premorienza della posizione di previdenza complementare, (cfr. D.Lgs. 252/2005 art. 14 c. 3 e Orientamenti COVIP del 14 luglio 2008) ulteriormente chiarita con risposta Covip a quesito di ottobre 2019, il diritto al riscatto per premorienza da parte dei soggetti legittimati è da intendersi acquisito a titolo proprio (c.d. "iure proprio") e non già a titolo di successione (c.d. "iure hereditatis") e tale qualificazione riguarda tutti coloro che sono legittimati ad esercitare tale diritto, siano essi i soggetti designati che gli eredi dell'iscritto. In linea con tale interpretazione si pone anche la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 70/E del 18 dicembre 2007, laddove (punto 4.4.) è esclusa l'applicazione dell'imposta di successione alle prestazioni

percepiti dagli eredi. In caso di rinuncia al riscatto per premorienza della posizione previdenziale complementare del de cuius, l'erede rinunciatario dovrà trasmettere al fondo la dichiarazione sostitutiva di certificazione (vedi SEZIONE 1). In tal caso la posizione sarà suddivisa tra gli altri designati/eredi.

DISCIPLINA APPLICABILE IN CASO DI MORTE DELL'ISCRITTO VERIFICATASI DOPO LA RICHIESTA DELLA PRESTAZIONE PENSIONISTICA DI VECCHIAIA

Su indicazione dell'Autorità di Vigilanza Covip (cfr. quesito Giugno, 2003), qualora la morte dell'aderente intervenga in un momento in cui lo stesso ha presentato la domanda di erogazione della prestazione pensionistica e prima che il Fondo avesse terminato la relativa attività liquidativa, trova applicazione a normativa civilistica in tema di successione.

Di conseguenza, non trovando più applicazione le disposizioni in materia di designazione del beneficiario in caso di premorienza, la posizione del de cuius dovrà essere suddivisa tra gli eredi secondo le regole dall'art. 565 del Codice Civile come riportati nella dichiarazione di successione.

Qualora gli eredi siano esonerati per legge dall'obbligo di dichiarazione di successione ai sensi del testo unico sull'imposta di successione n. 346/1990, il Fondo, ai sensi dell'art. 48, comma 5 del medesimo testo normativo, ha l'obbligo di acquisire una specifica attestazione di inesistenza dell'obbligo di presentare la dichiarazione della successione che Fondoposte, in qualità di sostituto d'imposta, è tenuto a trasmettere all'Agenzia delle entrate entro quindici giorni.